

Legge sull'asilo (LAsi)

Modifica del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 2014¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'asilo è modificata come segue:

Art. 31a cpv. 1 lett. f

¹ Di norma l'UFM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:

- f. può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.

Art. 31b Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e
di allontanamento degli Stati Dublino

¹ Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato direttamente nel suo Stato d'origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE³, se:

- a. lo Stato Dublino competente non esegue per lungo tempo allontanamenti verso lo Stato d'origine o di provenienza del richiedente; e
- b. verosimilmente l'allontanamento dalla Svizzera può essere eseguito celermente.

² L'UFM sollecita presso le autorità competenti dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento e prende gli accordi del caso.

¹ FF **2014** 2935

² RS **142.31**

³ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Il presidente: Hannes Germann

Il presidente: Ruedi Lustenberger

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 7 ottobre 2014⁴

Termine di referendum: 15 gennaio 2015

⁴ FF 2014 6289